

La Corte di Giustizia, con nota del 5 dicembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie C297 del 5/12/2009, ha fornito importanti indicazioni sulle modalità di proposizione delle domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali. In particolare la nota informativa si compone di un capitolo 1 "Disposizioni generali" e di un capitolo 2 "Procedimento pregiudiziale d'urgenza (PPU)".

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA NOTA INFORMATIVA ...

Corte di Giustizia Europea, nota 5 dicembre 2009, C-297/01

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA CORTE DI GIUSTIZIA

Il seguente testo sostituisce, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la nota informativa pubblicata nella GU C 143, dell'11 giugno 2005, pag. 1, e la relativa integrazione pubblicata nella GU JO C 64, dell'8 marzo 2008.

NOTA INFORMATIVA

riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali

(2009/C 297/01)

I. Disposizioni generali

1. Il sistema del rinvio pregiudiziale è un meccanismo fondamentale del diritto dell'Unione europea, che ha per oggetto di fornire ai giudici nazionali lo strumento per assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi di tale diritto in tutti gli Stati membri.

2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del diritto dell'Unione europea e sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni, dagli organi e organismi dell'Unione. Questa competenza generale le è conferita dagli artt. 19, n. 3, lett. b), del Trattato sull'Unione europea (GU 2008, C 115, pag. 13, in prosieguo: il «TUE») e 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2008, C 115, pag. 47, in prosieguo: il «TFUE»)

3. Ai sensi dell'art. 256, n. 3, del TFUE, il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'art. 267, in materie specifiche determinate dallo statuto. Poiché lo statuto non è stato adattato al riguardo, la Corte di giustizia, in prosieguo: «la Corte» resta la sola competente a pronunciarsi in via pregiudiziale.

4. Anche se l'art. 267 TFUE conferisce alla Corte una competenza generale, tuttavia varie disposizioni prevedono eccezioni o restrizioni a tale competenza. Trattasi in particolare degli artt. 275 e 276 TFUE, nonché dell'art. 10 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie del Trattato di Lisbona (GU 2008, C 115, pag. 322).

5. Poiché il procedimento pregiudiziale si basa sulla cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, sembra opportuno, al fine di assicurarne l'efficacia, fornire agli organi giurisdizionali nazionali le indicazioni seguenti.

6. Queste indicazioni pratiche, prive di qualsiasi valore vincolante, mirano ad orientare i giudici nazionali circa l'opportunità di procedere ad un rinvio pregiudiziale e, eventualmente, ad aiutarli a formulare e presentare le questioni sottoposte alla Corte.

Sul ruolo della Corte nell'ambito del procedimento pregiudiziale

7. Nell'ambito del procedimento pregiudiziale, il ruolo della Corte è quello di fornire un'interpretazione del diritto dell'Unione o di statuire sulla sua validità, e non di applicare tale diritto alla situazione di fatto che è alla base del procedimento dinanzi al giudice nazionale, ruolo che spetta a quest'ultimo. La Corte non è competente né a pronunciarsi su questioni di fatto sollevate nell'ambito della causa principale né a risolvere le divergenze di opinione in merito all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto nazionale.

8. La Corte si pronuncia sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione, cercando di dare una risposta utile per la definizione della controversia, ma spetta al giudice del rinvio trarne le conseguenze disapplicando eventualmente la norma nazionale di cui trattasi.

Sulla decisione di sottoporre una questione alla Corte

L'autore della questione

9. Nell'ambito dell'art. 267 TFUE, gli organi giurisdizionali degli Stati membri, qualora debbano statuire nell'ambito di un procedimento destinato a concludersi con una decisione di carattere giurisdizionale, possono in via di principio sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale.⁽¹⁾ La nozione di organo giurisdizionale è interpretata dalla Corte quale nozione autonoma del diritto dell'Unione.

10. L'iniziativa di adire la Corte in via pregiudiziale spetta unicamente al giudice nazionale a prescindere dal fatto che le parti l'abbiano chiesto o meno.

Il rinvio per interpretazione

11. Ogni giudice interessato può sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione qualora lo ritenga necessario ai fini della soluzione di una controversia ad esso sottoposta.

12. Tuttavia, un giudice avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno è, in via di principio, tenuto a sottoporre alla Corte tale questione, salvo qualora esista già una giurisprudenza in materia (e il contesto eventualmente nuovo non sollevi alcun dubbio reale circa la possibilità di applicare tale giurisprudenza) o qualora non vi sia alcun dubbio quanto alla corretta interpretazione della norma di diritto di cui trattasi.

13. Pertanto, un giudice avverso le cui decisioni possa proporsi un ricorso di diritto interno, può, in particolare quando ritiene di aver ricevuto sufficienti chiarimenti dalla giurisprudenza della Corte, decidere esso stesso circa l'esatta interpretazione del diritto dell'Unione e l'applicazione di quest'ultimo alla situazione di fatto che esso constata. Tuttavia, un rinvio pregiudiziale può risultare particolarmente utile, nella fase appropriata del procedimento, quando si tratta di una questione di interpretazione nuova che presenta un interesse generale per l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione nell'insieme degli Stati membri, o quando la giurisprudenza esistente non sembra potersi applicare ad un contesto di fatto inedito.

14. Spetta al giudice nazionale indicare perché l'interpretazione richiesta sia necessaria per pronunciare la sua sentenza.

Il rinvio per esame di validità

15. Anche se i giudici nazionali hanno la possibilità di respingere i motivi di invalidità dedotti dinanzi ad essi, spetta unicamente alla Corte dichiarare invalido un atto di un'istituzione, di un organo o di organismo dell'Unione.

16. Ogni giudice nazionale deve quindi sottoporre una questione alla Corte allorché nutre dubbi sulla validità di un simile atto, indicando i motivi per cui ritiene che detto atto possa essere viziato da invalidità.

17. Tuttavia, il giudice nazionale, ove nutra gravi perplessità in ordine alla validità di un atto di un'istituzione, di un organo o di organismo dell'Unione sul quale è fondato un atto interno, può in via eccezionale sospendere temporaneamente l'applicazione di quest'ultimo o adottare ogni altro provvedimento provvisorio al riguardo. Egli è tenuto, in tal caso, a sottoporre la questione

di validità alla Corte, indicando i motivi per i quali ritiene che detto atto sia invalido.

Quando sottoporre una questione pregiudiziale

18. Il giudice nazionale può indirizzare alla Corte una questione pregiudiziale non appena constati che una pronuncia sul punto o sui punti relativi all'interpretazione o alla validità è necessaria per emettere la sua decisione; essa è nella migliore posizione per valutare in quale fase del procedimento occorra sottoporre una tale questione.

19. È tuttavia auspicabile che la decisione di rinvio di una questione pregiudiziale venga presa in una fase del procedimento nella quale il giudice del rinvio sia in grado di definire l'ambito di fatto e di diritto del problema, affinché la Corte disponga di tutti gli elementi necessari per verificare, eventualmente, che il diritto dell'Unione si applica alla causa principale. Può anche risultare nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia che la questione pregiudiziale venga sottoposta a seguito del contraddittorio tra le parti.

Sulla forma del rinvio pregiudiziale

20. La decisione con la quale il giudice nazionale sottopone una questione pregiudiziale alla Corte può rivestire qualsiasi forma ammessa dal diritto nazionale per i provvedimenti interlocutori. Occorre tuttavia tenere in mente che è questo il documento che serve come base per il procedimento che si svolge dinanzi alla Corte e che quest'ultima deve poter disporre degli elementi che le consentano di fornire una soluzione utile al giudice nazionale. Inoltre, è solo la domanda di pronuncia pregiudiziale che viene notificata agli interessati legittimati a presentare osservazioni dinanzi alla Corte – in particolare gli Stati membri e le istituzioni – e che costituisce oggetto di una traduzione.

21. La necessità di tradurre la domanda richiede una redazione semplice, chiara e precisa, senza elementi superflui.

22. Una lunghezza che non supera una decina di pagine è spesso sufficiente per esporre il contesto di una domanda di pronuncia pregiudiziale in maniera adeguata. Pur rimanendo

succinta, la decisione di rinvio deve tuttavia essere sufficientemente completa e contenere tutte le informazioni pertinenti in modo da consentire alla Corte, nonché agli interessati legittimati a presentare osservazioni, di intendere correttamente l'ambito di fatto e di diritto della controversia nel procedimento nazionale. In particolare, la decisione di rinvio deve:

— contenere una breve esposizione dell'oggetto della controversia, nonché dei fatti pertinenti quali sono stati constatati, o, quanto meno, chiarire le ipotesi di fatto sulle quali la questione pregiudiziale è basata;

— riportare il contenuto delle disposizioni nazionali che possono trovare applicazione ed identificare, eventualmente, la giurisprudenza nazionale pertinente, indicando ogni volta i riferimenti precisi (ad esempio, pagina di una Gazzetta ufficiale o di una determinata raccolta; eventualmente con riferimento su Internet);

— identificare con la maggiore precisione possibile le disposizioni di diritto dell'Unione pertinenti nella fattispecie;

— esplicitare i motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a sollevare questioni sull'interpretazione o la validità di talune disposizioni di diritto dell'Unione nonché il nesso che esso stabilisce tra queste disposizioni e la normativa nazionale che si applica alla causa principale;

— comprendere, eventualmente, una sintesi della parte essenziale degli argomenti pertinenti delle parti nella causa principale.

23. Infine, il giudice del rinvio, se si ritiene in grado di farlo, può indicare succintamente il suo punto di vista sulla soluzione da dare alle questioni pregiudiziali sottoposte.

24. La o le questioni pregiudiziali stesse devono figurare in una parte distinta e chiaramente identificata della decisione di rinvio, di solito all'inizio o alla fine di questa. Esse devono essere comprensibili senza far riferimento alla motivazione della domanda, che fornirà tuttavia il contesto necessario per una valutazione adeguata.

Sugli effetti del rinvio pregiudiziale sul procedimento dinanzi al giudice nazionale

25. La proposizione di una domanda di pronuncia pregiudiziale comporta la sospensione del procedimento nazionale fino alla pronuncia della Corte.

26. Tuttavia, il giudice nazionale rimane competente ad adottare provvedimenti cautelari, in particolare nell'ambito del rinvio per esame di validità (v. sopra punto 17).

Sulle spese ed il gratuito patrocinio

27. Il procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte è gratuito e quest'ultima non statuisce sulla ripartizione delle spese tra le parti nella causa principale; spetta al giudice nazionale statuire a tal riguardo.

28. In caso di risorse insufficienti di una parte e qualora le norme nazionali lo consentano, il giudice del rinvio può concedere a tale parte un sussidio per coprire le spese, in particolare di rappresentanza, che essa deve sostenere dinanzi alla Corte. Quest'ultima può anch'essa concedere un tale sussidio qualora la parte in questione non fruisca già di un gratuito patrocinio a livello nazionale o qualora tale sussidio non copra, o copra solo in parte, le spese sostenute dinanzi alla Corte.

Sulla corrispondenza tra il giudice nazionale e la Corte

29. La decisione di rinvio e i documenti pertinenti (in particolare, se del caso, il fascicolo della causa, eventualmente sotto forma di copia) devono essere inviati direttamente alla Corte dal giudice nazionale mediante plico raccomandato (indirizzato alla «Cancelleria della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo», tel. +352 4303-1).

30. Fino alla pronuncia della decisione, la cancelleria della Corte resterà in contatto con il giudice nazionale al quale trasmetterà copia degli atti di procedura.

31. La Corte trasmetterà la sua decisione al giudice del rinvio. Sarebbe opportuno che il giudice nazionale informasse la Corte del seguito che sarà dato a tale decisione nella controversia nazionale ed eventualmente le inviasse la propria decisione finale.

II. procedimento pregiudiziale d'urgenza (PPU)

32. Questa parte della nota fornisce indicazioni pratiche in ordine al procedimento pregiudiziale d'urgenza applicabile ai rinvii concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tale procedimento è disciplinato agli articoli 23 bis del protocollo (n. 3) sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU 2008, C 115, pag. 210) e 104 ter del regolamento di procedura della Corte. La possibilità di chiedere l'applicazione di tale procedimento si aggiunge a quella di chiedere l'applicazione del procedimento accelerato, alle condizioni previste dagli articoli 23 bis di detto protocollo e 104 bis del regolamento di procedura.

Sulle condizioni di applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza

33. Il procedimento pregiudiziale d'urgenza può essere applicato esclusivamente nei settori di cui al titolo V della parte terza del TFUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

34. L'applicazione di tale procedimento è decisa dalla Corte. In linea di principio, tale decisione è adottata solo sulla base di una domanda motivata del giudice del rinvio. In via eccezionale, la Corte può decidere d'ufficio di sottoporre un rinvio al procedimento pregiudiziale d'urgenza ove quest'ultimo sembri indispensabile.

35. Il procedimento pregiudiziale d'urgenza semplifica le varie fasi del procedimento dinanzi alla Corte, ma la sua applicazione comporta notevoli vincoli per quest'ultima nonché per le parti e gli altri interessati che partecipano al procedimento, in particolare gli Stati membri.

36. Il procedimento in questione può essere pertanto richiesto solo laddove sia assolutamente necessario che la Corte si pronunci sul rinvio nel più breve tempo possibile. Senza che in questa sede sia possibile elencare tassativamente tali situazioni, in particolare a motivo del carattere diversificato ed evolutivo delle norme dell'Unione che disciplinano la spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un giudice nazionale potrebbe decidere di presentare una domanda di procedimento pregiudiziale d'urgenza in presenza, ad esempio, delle seguenti situazioni: nel caso, di cui all'art. 267, quarto comma, del TFUE, di una persona detenuta o privata della libertà, qualora la soluzione data alla questione sollevata sia determinante per valutare la situazione giuridica di tale persona, ovvero, in una controversia relativa alla potestà dei genitori o alla custodia dei figli, qualora la competenza del giudice adito in base al diritto dell'Unione dipenda dalla soluzione data alla questione pregiudiziale.

Sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza

37. Per consentire alla Corte di decidere rapidamente se occorra applicare il procedimento pregiudiziale d'urgenza, la domanda deve esporre le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l'urgenza e, in particolare, i rischi in cui si incorrerebbe qualora il rinvio seguisse il corso del normale procedimento pregiudiziale.

38. Nei limiti del possibile, il giudice del rinvio precisa sinteticamente il suo punto di vista sulla soluzione da dare alla questione o alle questioni proposte. Tale precisazione agevola la presa di posizione delle parti e degli altri interessati che partecipano al procedimento, nonché la decisione della Corte, e contribuisce quindi alla celerità del procedimento.

39. La domanda di procedimento pregiudiziale d'urgenza deve essere presentata in una forma che consenta alla cancelleria della Corte di accertare immediatamente che il fascicolo deve essere trattato in maniera specifica. A questo scopo, occorre presentare la domanda in un documento separato dalla decisione di rinvio in quanto tale ovvero in una lettera d'accompagnamento in cui venga espressamente menzionata tale domanda.

40. Per quanto riguarda la decisione di rinvio in quanto tale, il suo carattere sintetico è tanto più importante in una situazione d'urgenza in quanto contribuisce alla celerità del procedimento.

Sulle comunicazioni tra la Corte, i giudici nazionali e le parti

41. Ai fini delle comunicazioni con il giudice nazionale e con le parti in causa dinanzi a quest'ultimo, i giudici nazionali che presentano una domanda di procedimento pregiudiziale d'urgenza sono pregati di indicare l'indirizzo di posta elettronica, eventualmente il numero di fax, che la Corte potrà utilizzare, nonché gli indirizzi di posta elettronica, ed eventualmente i numeri di fax, delle parti in causa.

42. Una copia della decisione di rinvio firmata, unitamente alla domanda di procedimento pregiudiziale d'urgenza, può essere previamente spedita alla Corte per posta elettronica (ECJ-Registry@curia.europa.eu) o per fax (+352 43 37 66). La trattazione del rinvio e della domanda potrà iniziare sin dal ricevimento di tale copia. I documenti originali devono tuttavia essere trasmessi alla cancelleria della Corte nel più breve tempo possibile.

*** * ***

(2009/C 297/02)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 282 del 21.11.2009

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 267 del 7.11.2009
GU C 256 del 24.10.2009
GU C 244 del 10.10.2009
GU C 233 del 26.9.2009
GU C 220 del 12.9.2009
GU C 205 del 29.8.2009

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

(1) Conformemente all'art. 10, nn. 1-3, del protocollo n. 36, le attribuzioni della Corte di giustizia in ordine agli atti adottati prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (GU 2007, C 306, pag. 1), ai sensi del titolo VI del TUE, nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, e non ulteriormente modificate, restano però invariate per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009). Durante tale periodo, atti del genere possono pertanto essere oggetto di un rinvio pregiudiziale solo da parte degli organi giurisdizionali degli Stati membri che hanno accettato la competenza della Corte, dato che ogni Stato membro determina se attribuire la facoltà di adire la Corte a tutti i propri organi giurisdizionali o riservarla a quelli che statuiscono in ultimo grado.